



Decreto Dirigenziale n. del

A.G.C.

Settore:

Oggetto:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;
- l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 assegna alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative contenute nell'art. 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/98 ;
- l'art. 9 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni le procedure concernenti la dichiarazione di pubblica utilità relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti, di cui ai successivi artt. 30 e 31 dello stesso decreto legislativo;
- con il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione i beni e le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 del 27 aprile 2001 sono state attribuite al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche, dell' A.G.C. n. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", le competenze funzionali relative al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza per gasdotti, salvo quelli di interesse nazionale, individuati con D.M. del 22/12/2000 ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 164 del 23/05/2000;
- l'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004, prevede che l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati", alla quale struttura è affidata, tra l'altro, l'attività relativa alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- con la DGR n. 529 del 25/06/2010 è stato rinnovato l'incarico di Dirigente del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008 e confermato con D.G.R. n. 2119 del 31/12/2008, al Dr. Luciano Califano;

VISTO

- il Decreto Dirigenziale n. 182 del 02/03/2010 con il quale è stata dichiarata di pubblica utilità, con materiale approvazione del progetto, nonché urgente ed indifferibile, la costruzione del metanodotto denominato **"Allacciamento Migliore Metanauto s.a.s."- DN 100 (4") – 75 bar - nel Comune di Padula (SA)**.
- l'art. 2 del suddetto provvedimento, che assegna il termine di 12 mesi e 5 anni rispettivamente per l'inizio dei lavori, il completamento degli stessi e dei relativi procedimenti ablativi;

ACQUISITA

- la nota DI- SOCC/DQ/1450 del 09/07/2010, assunta al protocollo regionale in data 15/07/2010 con il n. 0606378, con la quale la società SNAM Rete Gas S.p.A., stante la presenza di motivi d'urgenza, ha chiesto l'emissione del decreto di asservimento e/o di occupazione temporanea delle aree di proprietà privata site nel Comune di Padula (SA), necessarie alla realizzazione del metanodotto denominato **"Allacciamento Migliore Metanauto s.a.s."**, con le modalità contenute nell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 come modificato;

VISTI

- il Decreto Dirigenziale del Settore C.T.R. n. 361 del 26/03/2010 con il quale questo Ufficio è stato delegato all'adozione degli atti inerenti la procedura ablativa relativa agli immobili occorrenti alla realizzazione dell'opera di cui in oggetto;

DATO ATTO

- che ai proprietari degli immobili interessati sono state inviate le comunicazioni di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 come modificato;
- che il progetto è stato redatto nel rispetto del D.M. 17/04/2008 e che i criteri adottati nella progettazione sono quelli dettati dall'esigenza di arrecare il minor danno possibile alle proprietà private, compatibilmente con le ragioni di sicurezza e stabilità dell'opera;

CONSIDERATO

- che l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza in quanto ulteriori ritardi nella realizzazione dell'opera, dichiarata di pubblico interesse ai sensi del citato D.Lgs 164/2000, non solo comporterebbero danni ancora più gravi al "cliente finale", ma tarderebbero ad assicurare un notevole risparmio energetico;
- che, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale da non consentire l'applicazione dell'art. 20, il decreto definitivo di esproprio/asservimento ed occupazione temporanea può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione dell'indennità provvisoria, senza particolari indagini o formalità;
- che, ai sensi dell'art. 52 octies del citato D.P.R. 327/2001 come modificato, il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone, oltre alla costituzione del diritto di servitù, anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed indica l'ammontare delle relative indennità;
- che l'asservimento de quo è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi è stata effettuata ai sensi degli artt. 40, 44 e 50 del D.P.R. 327/2001 e riguarda sia la servitù che l'occupazione temporanea delle fasce di terreno di che trattasi;

VISTO

- il Decreto Legislativo 23/05/2000 n. 164;
- il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004 e dalla L. 244/2007;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Professionale "Metanodotti di Interesse Regionale" del Servizio 03 del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

DECRETA

- Art. 1** Per la realizzazione del gasdotto di cui in premessa è disposto in favore della società SNAM RETE GAS, con sede legale in S. Donato Milanese (MI) – Piazza Santa Barbara n. 7 ed Uffici in Napoli – via G. Ferraris n. 40/F, l'asservimento e/o l'occupazione temporanea degli immobili di proprietà privata siti in agro del Comune di **Padula (SA)**, descritti ed identificati nel piano particellare grafico e descrittivo, che del presente provvedimento è parte integrante.
- L'estensione e le modalità di esercizio dell'imponenda servitù dovranno essere le seguenti:
- a)** lo scavo ed il conseguente interrimento dovranno essere della profondità di metri 1,00 circa, misurata al momento della posa di una tubazione trasportante idrocarburi nonché dei cavi accessori per reti tecnologiche;
 - b)** dovranno essere installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori e costruite eventuali opere necessarie ai fini della sicurezza;
 - c)** la costruzione di accessori fuori terra, con i relativi accessi, sono da realizzarsi e mantenersi a cura del soggetto proponente e come evidenziati nel piano particolareggiato d'esecuzione;
 - d)** i proprietari dei fondi, o chi per loro, non potranno costruire opere di qualsiasi genere, ivi comprese fognature e canalizzazioni chiuse, ad una distanza inferiore a metri 4,00 dall'asse della tubazione e sono obbligati a mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la

possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni erbacee ed arboree, purché non comportino scavi di profondità incompatibile con quella di posa della tubazione;

e) i proprietari degli immobili, o chi per loro, non potranno rimuovere le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, che sono e resteranno di proprietà della società SNAM RETEGAS S.p.A., la quale, pertanto, avrà anche la facoltà di rinnovarle, potenziarle o rimuoverle;

f) la società SNAM RETE GAS S.p.A. avrà libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni e recuperi ed è autorizzata, altresì, anche mediante le sue imprese appaltatrici, ad occupare per tutto il tempo occorrente le aree necessarie all'esecuzione dei lavori;

g) la società SNAM RETE GAS S.p.A. è obbligata a risarcire a chi di dovere i danni arrecati alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, rinnovi, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell'impianto;

h) i proprietari dei terreni, o chi per loro, sono obbligati a non compiere alcun atto che possa costituire intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacolare il libero passaggio, diminuire o rendere più scomodo l'esercizio della servitù;

i) i tributi e gli altri oneri gravanti sugli immobili restano a carico della ditta proprietaria.

Art. 2 L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso degli immobili di cui al precedente art. 1, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora ed emesso dall'Autorità Espropriante, dovrà essere notificato ai proprietari dei fondi almeno sette giorni prima, nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese del promotore dell'asservimento. Al momento della effettiva occupazione degli immobili i funzionari regionali incaricati, Ciro Rigione, Michele Di Napoli e Ciro Calvino, provvederanno a redigere il verbale di consistenza dei luoghi. Tale verbale è redatto in contraddittorio con i proprietari o, in caso di loro assenza o rifiuto, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti né dell'Autorità Espropriante né del soggetto beneficiario dell'esproprio/asservimento.

Art. 3 L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento dei terreni di cui all'art. 1, calcolata ai sensi degli artt. 36, 40 e 44 del D.P.R. 327/2001 come modificato, è indicata nell'allegato piano particellare descrittivo. Ai sensi delle vigenti norme, sono suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sul fondo asservito, rimossi e non ripristinati al termine dei lavori. Detti elementi, rilevati e verbalizzati nello stato di consistenza, saranno indennizzati ai sensi degli artt. 32-38 del citato D.P.R. 327/2001 come modificato, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla presa di possesso, dovranno comunicare all'Autorità Espropriante ed al soggetto proponente, se condividono ed accettano la determinazione dell'indennità, con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e le relative somme dovranno essere depositate, nei trenta giorni successivi, presso la Cassa Depositi e Prestiti a cura del beneficiario del procedimento ablativo. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. I proprietari, nel caso non condividano la valutazione del presente decreto, possono entro 30 giorni dalla presa di possesso, designare un tecnico di propria fiducia affinché, unitamente ad un tecnico nominato dalla Regione Campania ed un terzo indicato dal Tribunale Civile, definisca l'indennità definitiva di esproprio/asservimento. Qualora i proprietari non intendano avvalersi di un tecnico di loro fiducia e proponano, comunque, opposizione alla stima, l'Autorità Espropriante chiederà la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 4 L'indennità relativa all'occupazione temporanea delle aree durante l'esecuzione dei lavori è stata calcolata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001. Gli interessati, nel caso non ne condividano la determinazione, entro trenta giorni dalla presa di possesso, potranno chiedere la stima alla Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del T.U.

- Art. 5** Il presente decreto, insieme all'avviso di cui all'art. 2, a cura e spese del soggetto proponente, sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, almeno sette giorni prima della sua esecuzione.
- Art. 6** Il presente decreto sarà, altresì, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.
- Art. 7** Avverso il presente decreto potrà essere opposto ricorso ordinario al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi).
- Art. 8** Chiunque dovesse opporsi all'esecuzione del presente decreto, o ostacolarne l'attuazione, incorrerà nelle relative sanzioni di legge.
La Forza Pubblica, se richiesta, assicurerà la necessaria assistenza alle operazioni connesse alla sua esecuzione.
- Art. 9** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e verrà trasmesso all'Assessore alle Attività Produttive, nonché alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell'A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta”.

Dott. Luciano Califano